



Comune di Azzanello
Provincia di Cremona

*Regolamento Comunale
per la concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi ed
ausili finanziari*

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20.09.2006.
In vigore dal 09.10.2006.*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone, ad enti e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa, per il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1) sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: assistenza e sicurezza sociale, sport e tempo libero, pubblica istruzione e cultura, sviluppo economico, tutela valori ambientali, ecc.

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione.

Le istanze pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al servizio competente. Una volta istruite, sono rimesse alla Giunta Comunale la quale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, decide l'importo da assegnare. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 3

La concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere viene disposta dall'Amministrazione per il solo fine di rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare fenomeni di emarginazione, di disagio o di indigenza, nonché per favorire attività culturali, sportive e/o ricreative che riguardano la generalità dei cittadini o categorie determinate.

Art. 4

Possono beneficiare degli interventi:

- persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza

sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Art. 5

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o dell'iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui questa sarà effettuata e da preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

La concessione dell'intervento finanziario è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 6

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'amministrazione comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per questi ultimi deve essere inoltrata apposita richiesta di intervento al Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO II

CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Art. 7

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

L'assistenza di cui al presente articolo si può estrinsecare in sussidi di denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente.

I criteri per l'assistenza scolastica sono stabiliti annualmente con il piano per il diritto allo studio.

Art. 8

I contributi economici vengono concessi nell'ambito delle disponibilità annuali di bilancio, quando viene riconosciuto lo stato di bisogno dovuto ad insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali e quando non vi siano altri soggetti tenuti a provvedere all'integrazione del reddito o alla somministrazione degli alimenti.

Per minimo vitale si intende un reddito inferiore alla pensione minima INPS di persone prive di beni immobili registrati ad eccezione della casa di abitazione.

Ai fini della valutazione del minimo vitale il reddito viene aumentato di un quinto per ogni familiare convivente a carico nonché di un quinto nel caso il soggetto non sia proprietario della casa di abitazione.

Per reddito si intende quello certificato sull'ultima dichiarazione dei redditi (mod. 740 – 101 – 201) per pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con esclusione dei coltivatori diretti. Per la categoria coltivatori diretti si stabilisce un reddito convenzionale pari ad €. 60,00 per pertica cremonese condotta.

Art. 9

Fatto salvo il minimo vitale, per la concessione di benefici economici sui servizi erogati direttamente dal Comune vengono individuate n. 7 fasce di reddito, come da tabella allegata che tiene conto anche dei componenti il nucleo familiare. I valori saranno aggiornati ogni anno, a partire dal 1° gennaio.

Per tutti quei servizi che hanno un costo espressamente definito, le tariffe a carico degli utenti da applicare in corrispondenza di ciascuna fascia di reddito, sono le seguenti:

- 1^ fascia: esente;
- 2^ fascia: 20% del costo del servizio;
- 3^ fascia: 30% del costo del servizio;
- 4^ fascia: 40% del costo del servizio;
- 5^ fascia: 50% del costo del servizio;
- 6^ fascia: 70% del costo del servizio;
- 7^ fascia: 100% del costo del servizio;

Art. 10

Al di fuori dei casi previsti, possono essere effettuati interventi qualora sussistano circostanze a causa delle quali singoli o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, in particolare a favore delle categorie degli anziani, stranieri, disabili, tossicodipendenti e per favorire l'inserimento scolastico di alunni in difficoltà.

L'importo dell'intervento verrà determinato di volta in volta dalla Giunta Comunale in relazione allo stanziamento di Bilancio.

CAPO III
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI O INVALIDI CHE
NECESSITANO DI RICOVERO IN R.S.A.

Art. 11

L'Amministrazione Comunale interviene a favore dei cittadini anziani o inabili, indigenti e non autosufficienti, provvedendo all'assunzione totale o parziale del costo della retta delle strutture di ricovero, ovvero favorendo forme di intervento alternative che consentano all'anziano di restare al proprio domicilio, secondo le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 12

L'intervento comunale si potrà estrinsecare secondo le seguenti modalità:

- a) assunzione diretta dell'intero onere derivante dal ricovero e conseguente rivalsa nei confronti del ricoverato o dei parenti tenuti agli alimenti in misura totale o parziale;
- b) erogazione di contributi economici a favore dei ricoverati o di uno dei suoi famigliari ad integrazione della retta di ricovero.

Art. 13

Sono ammessi agli interventi di cui all'articolo precedente, i residenti del Comune di Azzanello parzialmente o totalmente non autosufficienti per i quali l'indicatore della situazione economica equivalente, così come definito dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 109, non sia superiore ai limiti indicati al presente articolo.

Ai fini dell'ammissione alle prestazioni e della quantificazione dell'eventuale quota a carico degli utenti, si fa riferimento all'I.S.E.E. del nucleo del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C.

Non è possibile accedere agli interventi di cui al presente regolamento nel caso in cui:

- a) il ricoverato dispone di flussi di reddito continuativi che consentono la completa copertura del costo della retta della R.S.A.; per flussi di reddito si intende: pensione mensile, indennità di accompagnamento, assegno INAIL, rendite vitalizie di qualsiasi natura;
- b) se l'indicatore della situazione economica equivalente (definito ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998 e dei successivi decreti applicativi) del nucleo familiare del richiedente è superiore ad €. 22.000,00;
- c) se l'indicatore della situazione economica equivalente (definito ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998 e dei successivi decreti applicativi) di ogni singolo nucleo familiare dei parenti tenuti agli alimenti è superiore ad €. 22.000,00.

La situazione economica sia del nucleo familiare del richiedente le prestazioni che dei nuclei dei parenti tenuti agli alimenti viene valutata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Ai fini del presente regolamento si applicano le percentuali di contribuzione di cui alla successiva tabella "A", in relazione alle persone obbligate agli alimenti (art. 433 del C.C.).

Art. 14

La domanda per accedere ai servizi di cui al presente Capo dovrà essere presentata dall'interessato o da un familiare presso il Servizio Sociale del Comune, corredata dall'autocertificazione relativa alla situazione economica di tutti i parenti tenuti agli alimenti; è fatto obbligo, pena la decadenza della domanda, di presentare la documentazione necessaria ad accertare la situazione economica relativa a tutti i componenti del nucleo familiare e i tenuti agli alimenti, ai sensi del citato art. 433 del C.C.

L'indicatore della situazione economica equivalente, necessario per accertare l'accesso ai benefici e per la determinazione della quota a carico del ricoverato e dei parenti, sarà determinato sulla base dell'autocertificazione prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 109/1998 e successivi decreti di attuazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esperire accertamenti fiscali o catastali per verificare l'effettiva consistenza patrimoniale dei ricoverandi e dei parenti tenuti agli alimenti.

Nel caso di persone sole l'accesso ai servizi potrà avvenire d'ufficio sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio sociale nell'ambito della propria attività di prevenzione del disagio.

Art. 15

Il Servizio Sociale territoriale è incaricato dell'istruttoria del caso tenendo conto dei criteri e delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

La definizione dei casi e la proposta di ammissione o diniego è formulata da una commissione tecnica composta da:

- Assessore ai servizi sociali;
- Assistente Sociale;
- Responsabile del servizio finanziario.

Nel caso di assenza dell'Assessore la funzione potrà essere assunta temporaneamente dal Sindaco. La Commissione ha validità legale anche in presenza di due componenti. La suddetta Commissione potrà avvalersi del supporto di altre figure professionali qualora lo ritenesse utile per una migliore valutazione del caso.

La Commissione Tecnica adotta i propri provvedimenti sulla base di una valutazione globale del caso, ai sensi dei criteri e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale in forma sintetica, riportante le decisioni assunte e le relative motivazioni.

Al fine di procedere ad un approfondito esame o definizione della situazione del richiedente, il Servizio Sociale Territoriale potrà convocare lo stesso per un colloquio teso ad accertare e chiarire tutti gli elementi inerenti al caso; la mancata presentazione al colloquio, o il rifiuto di fornire le informazioni richieste senza adeguata motivazione, costituisce in ogni caso causa di decadenza della domanda di contributo.

Le pratiche relative ai ricoveri assunti saranno aggiornate con cadenza annuale con riferimento a:

- aumento delle rette di ricovero;
- variazione della pensione del ricoverato;
- variazione della situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 16

La quantificazione dell'intervento comunale è effettuata a partire dalle seguenti situazioni di partenza:

- a) persona sola e senza parenti tenuti agli alimenti: verificate le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 13 l'amministrazione comunale provvede all'assunzione del ricovero, disponendo una quota a carico dell'utente di ammontare pari alla pensione (e ad eventuali altri

flussi in entrata) decurtata del 10% di una pensione sociale che resta nella disponibilità del ricoverato per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane;

b) persona con parenti tenuti agli alimenti: verificate le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 13 anche a carico dei parenti tenuti agli alimenti, l'Amministrazione Comunale potrà:

- provvedere all'assunzione del ricovero, disponendo una quota a carico dell'utente di ammontare pari alla pensione (ed eventuali altri flussi in entrata), integrato delle quote dei parenti tenuti agli alimenti secondo la tabella parametrica di cui all'allegato A, con riferimento ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- provvedere all'erogazione di un contributo pari alla differenza fra l'ammontare della retta e il reddito del ricoverato, integrato dalle quote dei parenti tenuti agli alimenti secondo la tabella parametrica di cui all'allegato A, con riferimento ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Nel caso di più nuclei familiari tenuti agli alimenti, la quota a carico dei familiari di cui alla tabella parametrica A, viene calcolata per ogni singolo nucleo a seconda del relativo indicatore della situazione economica equivalente.

CAPO IV
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI INSERITI PRESSO
STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMI-RESIDENZIALI
O CENTRI DIURNI.

Art. 17

Si applicano le disposizioni di cui al capo III.

CAPO V
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

Art. 18

Per gli enti e le associazioni l'entità del contributo viene concesso in relazione al tipo di attività svolta e al prevalente carattere sociale e di pubblica utilità nonché al numero di persone coinvolte nell'attività stessa, sia a titolo di soci che a titolo di simpatizzanti o partecipanti.

Deve trattarsi di associazioni ed enti non aventi fini di lucro, di associazioni ed enti le cui finalità sociali, culturali, sportive e religiose siano notoriamente riconosciute, e con priorità alle associazioni ed enti aventi la loro sede nel territorio comunale.

Verrà inoltre privilegiata l'attività di tipo continuativo rispetto a quella praticata in modo saltuario o ricorrente nell'arco dell'anno.

La Giunta Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari, può erogare contributi "una tantum" per manifestazioni straordinarie sportive, culturali, religiose ovvero che tendano a valorizzare le tradizioni popolari.

ALLEGATO A

Tale tabella specifica la quota di compartecipazione al costo del ricovero in R.S.A. non coperta dal reddito dell'anziano ricoverato e spettante agli obbligati per legge.

La parte di retta non coperta da tutti i redditi percepiti dall'anziano è così ripartita tra gli obbligati per legge e il Comune:

ISEE	A carico delle famiglie	A carico del Comune
Fino a 6.000,00 €.	Esente	Totale
Oltre 6.000,00 €. fino a 8.000,00 €.	20%	80%
Oltre 8.000,00 €. fino a 11.000,00 €.	30%	70%
Oltre 11.000,00 €. fino a 15.000,00 €.	40%	60%
Oltre 15.000,00 €. fino a 18.000,00 €.	50%	50%
Oltre 18.000,00 €. fino a 22.000,00 €.	70%	30%
Oltre 22.000,00	100%	---